

## **SERVIZIO NOVITA'**

Sezione Terza, n. 45278/15, c.c. 29/9/2015, dep. 12/11/ 2015 – Pres. S. Mannino  
– Rel. E. Mengoni.

665 NOTIFICAZIONI - 032 residente all'estero

NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - RESIDENTE ALL'ESTERO – Procedura di cui all'art. 169, comma 1, cod. proc. pen. – Applicazione limitata alla prima notifica – Ratio - Conseguenze.

La Terza Sezione ha affermato che la disciplina di cui all'art. 169 cod. proc. pen. trova applicazione solo in occasione della prima notifica al soggetto che risulti avere residenza o dimora all'estero, al fine di fornirgli quel "minimum" di informazioni essenziali per renderlo edotto dell'esistenza di un procedimento penale che lo riguarda, con contestuale invito ad eleggere domicilio nel territorio dello Stato per le relative notificazioni; con la conseguenza che non è necessario procedere all'invio della raccomandata all'estero, secondo le modalità e con il contenuto indicati dalla disposizione citata, qualora l'indagato abbia già appreso, in occasione di altro atto (nella specie, sequestro preventivo), del procedimento e dell'invito ad eleggere o dichiarare domicilio, potendosi procedere, nel caso di inottemperanza all'invito, alla notifica ai sensi dell'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., mediante consegna al difensore.